

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

127° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1999

Presidenza del presidente OSSICINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3836) Deputati RUBERTI ed altri. – Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 113, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

* PRESIDENTE	Pag. 2, 3
* ASCIUTTI (<i>Forza Italia</i>)	3
LOMBARDI SATRIANI (<i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i>), relatore alla Commissione	2

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

I lavori hanno inizio alle ore 16,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3836) Deputati RUBERTI ed altri. – *Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 113, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica*, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 113, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica», d'iniziativa dei deputati Ruberti, Acciarini, Bracco, Brancati, Castellani, Jervolino Russo, Lenti, Petrella, Sbarbati, Siola e Soave.

Come i colleghi ricordano, nella seduta di ieri la Commissione, a seguito dell'accoglimento della richiesta di rimessione all'esame dell'Assemblea del disegno di legge in titolo, ne aveva proseguito l'esame in sede referente, concludendolo con l'approvazione unanime del mandato al relatore Lombardi Satriani di riferire favorevolmente all'Aula sul testo come approvato dalla Camera dei deputati.

Considerato l'elevato consenso che ha caratterizzato la conclusione dell'*iter* in sede referente, i membri dell'opposizione hanno ritenuto di accedere alla richiesta della maggioranza volta ad ottenere una nuova assegnazione in sede deliberante del provvedimento in titolo; ciò posto, ho provveduto a inoltrare alla Presidenza del Senato la richiesta di una nuova assegnazione dello stesso in sede deliberante. Il presidente Mancino, udita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, ha pertanto disposto il trasferimento di sede, autorizzando la Commissione a convocarsi immediatamente.

Do atto all'opposizione di aver condiviso le ragioni di urgenza del provvedimento, nel comune interesse volto a promuovere iniziative in favore della cultura scientifica.

Ricordo che nel corso del precedente esame in sede deliberante la Commissione, dopo la discussione generale e le repliche del relatore e del rappresentante del Governo, era passata, nella seduta del 6 ottobre scorso, all'esame dell'articolo 1.

Propongo di acquisire l'*iter* già svolto in occasione del precedente esame in sede deliberante alla nuova fase procedurale. Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

LOMBARDI SATRIANI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, intervengo brevemente per sottolineare l'opportunità e l'urgenza di questo provvedimento, le quali hanno indotto il relatore, nonostante al-

cune perplessità relative alla formulazione di alcune norme, a ritirare nel corso dell'esame in sede referente gli emendamenti a sua firma e ad invitare altresì i presentatori delle altre proposte emendative a fare altrettanto, pur apprezzandone spesso i contenuti migliorativi.

Desidero aggiungere a quelli del Presidente i miei ringraziamenti ai colleghi sia della maggioranza che dell'opposizione.

Vorrei poi ribadire al signor Sottosegretario che la Commissione, pur procedendo all'approvazione del provvedimento con estrema consapevolezza della sua urgenza, si attende poi dal Governo adeguata attenzione anche ai problemi non meno rilevanti della diffusione della cultura nell'ambito umanistico e non strettamente scientifico.

ASCIUTTI. Signor Presidente, la Commissione deve prendere atto che se questo disegno di legge sulla diffusione della cultura andrà in porto ciò avverrà quasi esclusivamente per merito dell'opposizione, la quale ha responsabilmente acconsentito ad un nuovo esame in sede deliberante. Anche se non vi erano le premesse per un tale atteggiamento, specie considerando il comportamento della maggioranza nei nostri confronti in queste ultime sedute – ad esempio sulla questione dei cicli scolastici –, il senso di responsabilità dell'opposizione ha permesso di riprendere l'esame in sede deliberante di questo disegno di legge, tra l'altro d'iniziativa parlamentare e non governativa. Occorre infatti considerare come esso, pur prevedendo stanziamenti assai poco consistenti, consentirà l'erogazione di somme significative per la ricerca scientifica del nostro paese.

Se l'opposizione, che ha sempre mostrato un alto senso dello Stato, non si fosse assunta tale responsabilità non si sarebbe di certo riusciti a completare l'*iter* di questo disegno di legge entro il 31 dicembre.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 28 marzo 1991, n. 113, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – *1.* Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministro», nell'intento di promuovere e favorire la diffusione della cultura tecnico-scientifica, intesa come cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali e come cultura delle tecniche derivate, e di contribuire alla tutela e alla valorizzazione dell'imponente patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico conservato in Italia, adotta iniziative volte a:

a) riorganizzare e potenziare le istituzioni impegnate nella diffusione della cultura tecnico-scientifica e nella valorizzazione del patrimonio

tecnico-scientifico di interesse storico, nonchè favorire l'attivazione di nuove istituzioni e città-centri delle scienze e delle tecniche sull'intero territorio nazionale;

b) promuovere la ricognizione sistematica delle testimonianze storiche delle scienze e delle tecniche conservate nel Paese, nonchè delle risorse bibliografiche e documentali per le ricerche di storia delle scienze e delle tecniche;

c) incentivare, anche mediante la collaborazione con le università e altre istituzioni italiane e straniere, le attività di formazione ed aggiornamento professionale richieste per la gestione dei musei e delle città-centri delle scienze e delle tecniche che ci si propone di potenziare o di istituire;

d) sviluppare la ricerca e la sperimentazione delle metodologie per un'efficace didattica della scienza e della storia della scienza, con particolare attenzione per l'impiego delle nuove tecnologie;

e) promuovere l'informazione e la divulgazione scientifica e storico-scientifica, sul piano nazionale e internazionale, anche mediante la realizzazione di iniziative espositive, convegni, realizzazioni editoriali e multimediali;

f) promuovere la cultura tecnico-scientifica nelle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso un migliore utilizzo dei laboratori scientifici e di strumenti multimediali, coinvolgendole con iniziative capaci di favorire la comunicazione con il mondo della ricerca e della produzione, così da far crescere una diffusa consapevolezza sull'importanza della scienza e della tecnologia per la vita quotidiana e per lo sviluppo sostenibile della società.

2. Sono considerati, in particolare, obiettivi strategici la costituzione di un organico sistema nazionale di musei e centri scientifici e storico-scientifici, il potenziamento, anche attraverso intese con le amministrazioni locali e regionali, dei musei civici di storia naturale, degli orti botanici e dei musei scientifici di interesse locale e di strutture con analoghe finalità, nonchè l'adozione delle misure necessarie per mettere i musei scientifici e gli orti botanici delle università in condizione di svolgere un'opera di divulgazione incisiva. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, saranno privilegiati gli interventi volti al potenziamento delle attività già svolte che abbiano dimostrato efficacia, alla individuazione di idonee strutture scientifiche distribuite sul territorio nazionale, alla loro ottimale integrazione in reti telematiche, anche mediante centri di servizio.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i requisiti per accedere ad un finanziamento triennale destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi sono i seguenti: personalità giuridica, entità delle collezioni conservate o del patrimonio materiale o immateriale disponibile, attività prodotte, utenza raggiunta, qualità dell'offerta didattica e comunicativa, capacità di programmazione pluriennale, partecipazione a programmi e progetti cogestiti a livello nazionale o internazionale. I sog-

getti in possesso dei requisiti predetti sono inseriti, a domanda, in una tabella, da emanare con decreto del Ministro, sentito il Comitato di cui all'articolo 2-*quater* e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. La tabella è sottoposta a revisione ogni tre anni con la medesima procedura.

4. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, al fine di assicurare la coordinata utilizzazione delle competenze e delle risorse finanziarie, il Ministro può promuovere accordi e stipulare intese con le altre amministrazioni dello Stato, le università ed altri enti pubblici e privati. Tali accordi ed intese definiscono programmi, obiettivi, tempi di attuazione, ripartizione degli oneri e modalità di finanziamento delle iniziative di comune interesse.

5. Le iniziative di cui ai commi 1 e 2, che interessino settori di specifica competenza dell'Amministrazione dei beni e delle attività culturali, sono adottate di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

6. Sulle iniziative realizzate in attuazione della presente legge, il Ministro riferisce al Parlamento ogni tre anni, allegando specifiche relazioni presentate da ogni singolo ente inserito nella tabella di cui al comma 3».

2. In sede di prima applicazione, il decreto di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 1991, n. 113, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. L'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 113, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *I.* All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 113, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis. - 1. Della somma di cui all'articolo 2, almeno il 60 per cento è riservato annualmente al finanziamento ordinario degli enti, fondazioni, strutture e consorzi, nonché delle intese e degli accordi di cui all'articolo 1, commi 3 e 4. Il finanziamento è ripartito, sentito il Comitato di cui all'articolo 2-quater, con decreto del Ministro entro il mese di gennaio di ogni anno, previa presentazione di una dettagliata relazione attestante le attività svolte nell'anno precedente e il programma per l'intero anno in corso».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 2-bis della legge 28 marzo 1991, n. 113, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-ter. - 1. Ogni anno il Ministro pubblica un apposito bando nel quale sono precisate le modalità di presentazione delle domande per l'erogazione di contributi annuali per attività coerenti con le finalità della presente legge, nel quale eventualmente sono individuate tematiche e progetti di rilevanza nazionale intorno a cui far convergere le singole iniziative».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 2-ter della legge 28 marzo 1991, n. 113, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-quater. - 1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito, con decreto del Ministro, un Comitato tecnico-scientifico.

2. Il Comitato, presieduto dal Ministro, è formato da cinque componenti nominati dal Ministro stesso, da un rappresentante della Conferenza dei rettori, da un rappresentante dell'Assemblea della scienza e della tecnologia, da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, esperti nella diffusione della cultura scientifica con particolare riferimento all'editoria, alla comunicazione e alla didattica. Il Comitato svolge funzioni di consulenza e di

coordinamento per le attività previste dalla presente legge, dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rinnovati una sola volta.

3. L'istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano ulteriori oneri per il bilancio dello Stato».

2. In sede di prima applicazione della presente legge, qualora non sia insediata l'Assemblea della scienza e della tecnologia, il componente del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2-*quater* della legge 28 marzo 1991, n. 113, da designare da parte della stessa Assemblea, è sostituito con un secondo rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIANCARLO STAFFA

